

## **STATUTO**

### ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione senza fini di lucro ai sensi degli articoli 36 e seguenti Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI" recante sigla "ASSORETIPMI".

### ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Modena (MO), Via Peano n. 4.

### ARTICOLO 3

L'associazione potrà aderire ad Enti e/o Organizzazioni Nazionali e/o Internazionali che saranno ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali.

### ARTICOLO 4

L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo imprenditoriale, soprattutto attraverso il perseguimento, la nascita e lo sviluppo delle reti di imprese, fondandone la crescita sui principi della professionalità, dell'etica e della responsabilità sociale di impresa.

In particolare l'associazione si propone di:

- a) promuovere la conoscenza delle reti di imprese, dell'utilizzo di tale strumento e delle potenzialità e dei vantaggi che ne derivano,
- b) fornire supporto agli associati dal punto di vista di servizi di consulenza, assistenza, tutoraggio, formazione per la loro crescita,
- c) tutelare gli interessi degli associati, anche assumendone la rappresentanza nei rapporti con pubbliche autorità, enti pubblici e privati ed organizzazioni sindacali, sia in Italia che all'estero,
- d) fornire assistenza e consulenza agli associati in ogni questione comunque connessa ai loro interessi di categoria,
- e) istituire, con la collaborazione degli associati, servizi ed uffici in Italia e all'estero che possano compiere studi, accertamenti ed indagini di mercato,
- f) promuovere con opportune azioni le modifiche legislative, societarie e fiscali, necessarie a potenziare la crescita e lo sviluppo delle reti di imprese,
- g) promuovere azioni di sistema, intese nel senso di sinergie fra gli associati per la realizzazione di prodotti o servizi che abbiano un elevato valore imprenditoriale,
- h) istituire centri e sedi secondarie nelle quali raggiungere l'oggetto sociale,
- i) favorire i collegamenti tra le imprese di diversi Paesi, creando un ambito nel quale si possano trasferire conoscenze ed esperienze formatesi in vari territori e contribuire a dare maggiore visibilità alle singole associazioni nazionali nei confronti dei "policy makers" locali,
- j) diffondere presso il pubblico una adeguata conoscenza della specifica identità delle imprese, in particolare della rete di impresa e di ciò che essa rappresenta nella società moderna, per la sua rilevanza come struttura essenziale per la formazione della ricchezza e di promozione della occupazione, e per il suo ruolo nello sviluppo economico del Paese, evidenziandone anche la funzione economica e sociale,
- k) organizzare e promuovere manifestazioni culturali a carattere divulgativo per far conoscere l'associazione, convegni, conferenze, tavole rotonde, meetings e ogni altra manifestazione atta a raggiungere le finalità istituzionali, sia in ambiente pubblici che privati, sia all'aperto che al

coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati,

l) provvedere all'edizione ed alla diffusione di riviste, opuscoli, proutuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività dell'associazione,

m) esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà compiere, in via complementare, operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi compresa l'assunzione di cointeressenze e partecipazioni), che abbiano comunque relazione con le finalità sopra indicate e che il Consiglio Direttivo ritenga utili per il perseguimento delle finalità stesse.

#### ARTICOLO 5

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### ARTICOLO 6

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che siano interessate all'attività stessa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura è stabilita annualmente, che potrà essere variata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'associazione e che dovrà essere versata in un'unica soluzione o in versamenti periodici, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Tale quota non può essere trasmessa ad altro socio, se non in caso di morte o in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Possono altresì aderire all'associazione Club, Circoli, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali il cui Statuto Sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente Statuto.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.

In base alle disposizioni di legge 675/1997 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la proprietà parentale.

L'associazione potrà riunire gli associati in Sezioni, con particolare riferimento ai vari settori merceologici.

#### ARTICOLO 7

I soci si suddividono in soci fondatori e soci ordinari con esplicita esclusione dei soci temporanei.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e coloro ai quali successivamente l'assemblea dei soci con il parere favorevole della maggioranza dei soci fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica.

Sono soci ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte dell'associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal

Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione da parte di nuovo socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto e dei regolamenti interni dell'associazione dovrà essere indirizzata al Presidente dell'associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'associazione.

I soci maggiorenni hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio maggiorenne può essere liberamente eletto negli Organi Associativi.

I soci hanno dovere di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi ai quali l'associazione delibererà di aderire.

#### ARTICOLO 8

I soci cessano di far parte dell'associazione per:

- a) dimissioni volontarie,
- b) morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o dei contributi sociali,
- c) esclusione quando il socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli scopi ai quali l'associazione si ispira.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Non è possibile adire all'autorità giudiziaria né ad arbitrati o lodi per poter essere ammessi di diritto all'associazione, visto che il diniego del Consiglio Direttivo è insindacabile.

I soci che rifiutano o si astengono dal versare le quote sociali entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dell'iscrizione annuale saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni diritto sociale di appartenenza all'associazione.

Le cancellazioni e le nuove iscrizioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotate nell'apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.

#### ARTICOLO 9

Gli Organi della associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Presidente,
- c) il Vice Presidente,
- d) il Tesoriere,
- e) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### ARTICOLO 10

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente e preventivo per quello futuro.

L'avviso di convocazione, sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria, può essere

comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, tramite lettera raccomandata a.r. oppure SMS oppure e-mail o tramite affissione dell'avviso nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora dell'adunanza in prima ed eventualmente in seconda convocazione e dell'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci ordinari e da almeno un socio fondatore.

E' l'organo sovrano dell'associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 11

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua ed iscritti all'associazione da almeno 6 (sei) mesi.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

Nel caso in cui l'associazione ne abbia la disponibilità in termini di hardware, software e collegamento telematico o telefonico che ne consenta la diffusione dinanzi a tutti i convenuti, sarà possibile la partecipazione all'assemblea anche da parte dei soci non presenti fisicamente nel luogo dell'adunanza ma ad essa collegati telefonicamente o telematicamente.

#### ARTICOLO 12

L'assemblea straordinaria deve essere tempestivamente convocata in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo articolo 16 al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 10:

- l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (articolo 14),
- l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue modifiche,
- la deliberazione sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione,
- la deliberazione dello scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'articolo 26 del presente statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio.

Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti.

Il verbale di assemblea viene conservato agli atti dell'associazione ed inserito in apposito Libro Verbali dell'assemblea dei soci, tenuto presso la sede dell'associazione e di cui ogni socio può prendere visione.

E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

#### ARTICOLO 13

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con

la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti, con possibilità di diritto di veto da parte del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### ARTICOLO 14

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti e di almeno un socio fondatore.

#### ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è composto da due a dieci membri, eletti dall'assemblea fra i suoi soci e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 6 (sei) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere formata da soci fondatori.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dallo stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

#### ARTICOLO 16

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carico fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

#### ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1) deliberare sulle domande di ammissione da annotarsi nel libro soci,

- 2) redigere il rendiconto economico finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea,
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci,
- 4) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati,
- 5) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative,
- 6) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'assemblea: ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro e per le medesime qualifiche,
- 7) determinare l'importo delle quote associative, fissandone altresì le modalità di pagamento,
- 8) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento,
- 9) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, da ratificarsi a cura dell'assemblea e curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea del presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare l'associazione,
- 10) attuare le finalità previste dallo statuto.

#### ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario preventivo e quello consuntivo e lo presenta all'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla fine dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione.

#### ARTICOLO 19

Il Presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento organizzativo e gestionale dell'associazione.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 (venti) giorni dall'elezione di quest'ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale.

#### ARTICOLO 20

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Tesoriere cura la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Comitato Direttivo e dalla assemblea degli iscritti.

#### ARTICOLO 21

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### ARTICOLO 22

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l'associazione delibererà di aderire.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- 1) coloro che non siano maggiorenni,
- 2) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso,
- 3) coloro che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 15.

#### ARTICOLO 23

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'associazione, anche se di natura commerciale e non sono rivalutabili.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ARTICOLO 24

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### ARTICOLO 25

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente nominato dai due Arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena.

La parte che vorrà sottoporre la questione del Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena.

L'arbitrato avrà sede in Modena ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

#### ARTICOLO 26

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti e di almeno un socio fondatore.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentato da almeno 1/3 (un terzo) dei soci con

diritto al voto e di un socio fondatore.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Visto per inserzione

Montignoso, li 23 gennaio 2012

In originale firmato:

Eugenio Ferrari

Monica Franco

Giulio Gasparini

Luigi Cattaneo notaio (i.s.)